

INTERVENTI DI CREDITO AGRARIO A BREVE TERMINE (L.R. 53/07. ART. 17)

Si stabilisce, ai sensi della Legge regionale 53/1997 art, 17, il seguente programma.

Art. 1

La Regione Abruzzo, interviene in favore dell'agricoltura, concedendo un contributo in regime di minimis, alle imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, Il contributo sarà concesso sul pagamento degli interessi su prestiti di funzionamento contratti dalle aziende agricole con gli Istituti di Credito convenzionati e calcolati sulla base di parametri concordati annualmente con le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative, in base all'analisi dei costi delle varie tipologie aziendali.

Art. 2

Il contributo in conto interessi viene concesso alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato della CE., con un limite massimo di contributo pari ad Euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti), nonché alle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato della CE con un limite massimo di contributo pari ad Euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti).

Art. 3

Nella concessione di aiuti di minimis, va informata per iscritto l'impresa:

- dell'importo potenziale dell'aiuto concesso espresso in equivalente sovvenzione lorda e del fatto che si configura in un aiuto di minimis, facendo esplicito riferimento e citandone il titolo e gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- che qualora l'importo concesso superi il massimale, l'impresa non può beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto del massimale, e deve quindi restituire l'importo dell'aiuto concesso.

L'impresa interessata deve dichiarare per iscritto ogni altra forma di aiuto di minimis che ha percepito durante l'esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti e che l'aiuto che ha percepito non supera l'importo del massimale sopra indicato.

Il rispetto del massimale viene verificato sommando tutte le agevolazioni ottenute dal beneficiario in regime di minimis nel periodo considerato.

Gli aiuti di minimis non possono essere cumulati con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se, tale cumulo, dà luogo a un'intensità di aiuto superiore a quella stabilita per le specifiche circostanze di ogni caso dalla normativa comunitaria.

Le informazioni relative alla concessione degli aiuti di minimis, devono essere registrate per un periodo di dieci anni dalla stessa data di concessione.

Art. 4

Possono beneficiare dell'aiuto al funzionamento

1. le imprese agricole, aventi sede operativa nella Regione Abruzzo e per i terreni che ricadono nel territorio della Regione Abruzzo, condotte da imprenditori singoli o associati, in possesso rispettivamente:
 - di partita iva e dell'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente;
 - del fascicolo aziendale appositamente costituito (solo per le imprese agricole attive nel settore della produzione primaria)
2. le società agricole.

Art. 5

Non potranno beneficiare del contributo in conto interessi di cui al presente programma gli imprenditori agricoli che abbiano un reddito imponibile IRPEF superiore a € 30.000,00 (trentamila)

Le procedure con la relativa modulistica saranno stabilite con determina Dirigenziale